

REGOLAMENTO IVASS N. 31 DEL 9 NOVEMBRE 2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 45-BIS, COMMA 2, 45-QUINQUIES, COMMA 2, E 45-SEPTIES, COMMI 2 E 3, LETTERA B), 191, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 2) E LETTERA S), 216-TER, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizione dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull' applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni che intendono completare il quadro normativo che sugli aspetti di interesse viene definito:

- dagli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1 del Codice;
- dagli articoli da 119 a 135, 209 e 214 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati").

Le Linee guida EIOPA disciplinano gli approcci per la quantificazione dell'effetto di attenuazione del rischio nella valutazione dei rischi catastrofali nella Formula Standard

sia a livello individuale che di gruppo, in funzione delle caratteristiche del programma di riassicurazione passiva dell'impresa; esse disciplinano inoltre alcuni aspetti peculiari legati a particolari tipi di contratti di riassicurazione o a particolari coperture, es. di gruppo.

Le Linee guida dispongono le modalità secondo cui considerare l'effetto della riassicurazione passiva, cioè gli approcci di calcolo per trasformare le perdite lorde, imputabili al verificarsi di eventi catastrofali, in perdite al netto dei recuperi attesi dal riassicuratore. Le perdite nette, opportunamente aggregate, determinano il requisito di capitale finale per il SCR relativo al rischio di catastrofe per l'assicurazione danni.

Le linee guida prevedono inoltre che le imprese integrino l'informativa periodica alle Autorità nazionali (*narrative reporting*) con un'informativa specifica sugli eventi considerati nel calcolo dei requisiti capitale per i rischi catastrofali della formula standard, nonché delle metodologie applicate per la stima dei recuperi riassicurativi; sono previsti anche obblighi di validazione e documentazione interna del processo seguito.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd. *final report*), sono corredate da indicazioni più esplicative (cd. *explanatory text*) che l'Istituto considererà nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.¹

Il diagramma di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni è illustrato in un documento (cd. Allegato esemplificativo) che, non costituendo parte integrante del testo normativo, sarà pubblicato nella pagina Solvency II del sito istituzionale IVASS.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento.

Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene le disposizioni relative alle fonti normative (articolo 1), alle definizioni (articolo 2), all'ambito di applicazione del

¹ In linea generale, si sottolinea che l'approccio dell'Istituto riguardo agli *explanatory text* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell'*explanatory text* ritenute rilevanti per l'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;
- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.

Regolamento (articolo 3) e alla valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe nell'assicurazione danni della Formula Standard (*SCR_{natCAT}*) (articolo 4, che recepisce la GL 1).

Il Titolo II – Individuazione degli eventi catastrofici dispone i criteri per l'individuazione di appropriati eventi catastrofici per la stima dei recuperi dalla riassicurazione. Sono indicati altresì i criteri per selezionare gli eventi specifici per ogni sottomodulo di rischio della formula standard che prevede il calcolo di una perdita catastrofica istantanea.

Il Titolo in esame si compone di sei articoli che disciplinano, rispettivamente, il livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofici (articolo 5, che recepisce la GL 2), la specificazione di eventi catastrofici singoli o di eventi catastrofici cumulativi (articolo 6, che recepisce la GL 3), l'individuazione degli eventi catastrofici del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale (*SCR_{natCAT}*) per le regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE) (articolo 7, che recepisce la GL 4), l'indicazione del numero di eventi del *SCR_{natCAT}* per le regioni esterne allo SEE (articolo 8, che recepisce la GL 5), la selezione dell'evento catastrofico rilevante (articolo 9, che recepisce la GL 6) e l'entità dei sinistri nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile (*SCR_{liability}*) (articolo 10, che recepisce la GL 7).

Il Titolo III – Disaggregazione della perdita lorda dispone le modalità con le quali imputare una perdita catastrofica lorda di un sottomodulo, calcolata secondo gli Atti delegati, alle componenti principali di calcolo del requisito patrimoniale (ad esempio alle "esposizioni" territoriali nel caso di rischi di catastrofe naturale) ed in funzione della granularità del programma di riassicurazione esistente².

Il Titolo in questione si compone di sette articoli che disciplinano, rispettivamente, i metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti (articolo 11 che recepisce la GL 8), la disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{natCAT}* per le regioni dello SEE (articolo 12, che recepisce la GL 9), la disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{natCAT}* per le regioni esterne allo SEE (articolo 13, che recepisce la GL

² Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ da 2.13 a 2.21 relativi alla GL EIOPA n.8;
§ da 2.22 a 2.24 relativi alla GL EIOPA n.9.

10), la disaggregazione della perdita lorda del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale per danni a beni ($SCR_{npproperty}$) in relazione a catastrofi naturali (articolo 14, che recepisce la GL 11), la disaggregazione delle perdite lorde del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane (SCR_{mmCAT}): rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile (articolo 15, che recepisce la GL 12), la disaggregazione della perdita lorda del requisito patrimoniale per il rischio di credito e cauzione, nell'ambito del rischio di grave inadempimento (articolo 16, che recepisce la GL 13), la disaggregazione della perdita lorda del requisito patrimoniale per il per il rischio di credito e cauzione, nell'ambito del rischio di recessione (articolo 17, che recepisce la GL 14).

Il Titolo IV – Applicazione della riassicurazione passiva detta le condizioni per l'applicabilità delle diverse fattispecie di contratti di riassicurazione, in maniera tale che non si generino doppi conteggi nei recuperi riassicurativi e che le caratteristiche contrattuali meno comuni siano considerate in modo prudente.

Dispone, inoltre, come considerare i premi di reintegro e ulteriori flussi di classe in entrata e in uscita che si generano per effetto di specifiche contrattuali o in caso di ricostituzione di coperture riassicurative tra due eventi catastrofali consecutivi³.

Ad esempio in presenza di riassicurazione proporzionale, e nello specifico di contratti di riassicurazione in quota, per eccedente e proporzionali facoltativi, l'impresa, per la corretta stima dei recuperi riassicurativi, è tenuta a ripartire in modo proporzionale la perdita lorda generata dagli eventi catastrofali tra i suddetti contratti di riassicurazione.

Il Titolo in esame si compone di undici articoli che disciplinano, rispettivamente, il trattamento delle tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento (articolo 18, che recepisce la GL 26), l'applicabilità delle coperture riassicurative passive (articolo 19, che recepisce la GL 15), l'impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa (articolo 20, che recepisce la GL 17), i premi di reintegro (articolo 21, che recepisce la GL 16), l'ordine di applicazione delle coperture riassicurative (articolo 22, che recepisce la GL 18), la riassicurazione proporzionale (articolo 23, che recepisce la GL 19), la riassicurazione

³ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a: § 2.53 relativo alla GL EIOPA n.32.

non proporzionale per rischio (articolo 24, che recepisce la GL 20), la riassicurazione non proporzionale per evento (articolo 25, che recepisce la GL 21), i contratti a carattere non indennitario e il rischio di base (articolo 26, che recepisce la GL 22), il livello di applicazione dei contratti di riassicurazione (articolo 27, che recepisce la GL 23) e il trattamento di coperture riassicurative condivise (articolo 28 che recepisce la GL 24),

Il Titolo V – Riaggregazione delle perdite nette detta le modalità per riaggregare le componenti nette di perdita generate in applicazione del Capo IV, sulla base di meccanismi di aggregazione simili a quelli che rilevano per il calcolo della perdita catastrofale lorda; tale riaggregazione permette di calcolare la perdita sui fondi propri di base che determina, per ciascun sotto-modulo interessato, il corrispettivo requisito di capitale⁴.

Il Titolo in questione si compone di 2 articoli che disciplinano, rispettivamente, la riaggregazione delle perdite nette per il calcolo di SCR_{niCAT} (articolo 29 che recepisce la GL 27) e il trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori (articolo 30, che recepisce la GL 25).

Il Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, il trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo (articolo 31, che recepisce la GL 31), la stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici cumulativi (articolo 32, che recepisce la GL 32) e la stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici singoli (articolo 33, che recepisce la GL 33)⁵.

⁴ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a: § 2.46 e 2.49 della GL EIOPA n.27.

⁵ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a: § 2.32 relativo alla GL EIOPA n.15; § 2.37 e 2.38 della GL EIOPA n.23.

Il Titolo VII - Documentazione e convalida dispone i requisiti di documentazione e di informativa che l'impresa è tenuta a fornire all'IVASS per giustificare nei dettagli le scelte metodologiche operate e gli approcci operativi utilizzati in applicazione del presente Titolo.

Il Titolo in esame si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, documentazione e convalida degli eventi catastrofali (articolo 34, che recepisce la GL 28), la documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde (articolo 35, che recepisce la GL 29) e la documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette (articolo 36, che recepisce la GL 30).

Il Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilità civile per il calcolo del SCR_{man-made} si compone di due articoli che disciplinano, rispettivamente, l'attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli Atti delegati (articolo 37, che recepisce le GL 34, 35, 36, 37 e 38) e l'attribuzione e la scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile (articolo 38, che recepisce la GL 39)⁶.

Il Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo si compone di un solo articolo (art. 39 che recepisce la GL 40) e detta le disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ed in materia di informazioni da rendere nella relazione all'Autorità di vigilanza di gruppo, richiamando quanto previsto a livello individuale degli articoli da 34 a 36 del presente Regolamento.

Il Titolo X - Disposizioni finali contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (articolo 40).

⁶ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ 2.59 relativo alla GL EIOPA n.37.